

**IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO,
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E IL SILENZIO ASSENSO
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LEGGE N. 243/04)**

- nota del settore previdenza della funzione pubblica regionale -

I trattamenti di fine servizio - "TFS" (distintamente denominati "indennità di buonuscita" per i dipendenti dello Stato e della Regione Sicilia, "indennità premio di fine servizio" per i dipendenti degli Enti Locali, ASL, ecc., e "indennità di anzianità" per i dipendenti del parastato) sono prestazioni che spettano ai dipendenti pubblici quando, per qualsiasi causa, cessano dal servizio. Tali indennità competono agli assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e permangono in tale regime (TFS) fino a quando non opereranno per il TFR (**trattamento di fine rapporto**) aderendo volontariamente ad un fondo pensione complementare.

I lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato dall'1.1.2001 e a tempo determinato dal 31 maggio 2000 sono in regime di TFR. I due istituti TFS e TFR sono diversi per natura, contributi, calcolo e regime fiscale.

La legge n. 243/2004 ha previsto il silenzio assenso all'uso del TFR nella previdenza complementare. Tale previsione sarà compiutamente disciplinata con decreto legislativo da emanare entro un anno (5 ottobre 2005) dall'entrata in vigore della legge delega (6 ottobre 2004).

Entro il successivo termine di sei mesi dalla data di emanazione di questo specifico decreto legislativo **ogni lavoratore dovrà esprimere la volontà di aderire o non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare.** *Nel caso in cui il lavoratore (pubblico o privato) non esprima alcuna volontà scatterà il silenzio assenso ovvero l'adesione implicita ad una delle forme di previdenza complementare* che la trattativa in corso tra le parti sociali e il Governo dovrà stabilire dando la precedenza ai fondi negoziali, territoriali o alle polizze assicurative individuali. Il prossimo incontro di questa trattativa è previsto per il 16 marzo 2005.

Il decreto legislativo dovrà prevedere le compensazioni per le imprese, rivedere le agevolazioni fiscali e tutte le funzioni di vigilanza e controllo sulla previdenza complementare.

Ad oggi, pertanto, nessun lavoratore è chiamato ad esprimere alcunché per carenza di normativa di riferimento e ciò a maggior ragione vale per i pubblici dipendenti che hanno il TFS e non il TFR (il solo richiamato dalla legge delega n. 243/04) e non hanno ancora il fondo pensione di categoria al quale potere aderire.

La funzione pubblica CGIL/Sicilia con successive note porterà a conoscenza delle categorie rappresentate lo sviluppo della trattativa in corso.

Palermo, 04 marzo 2005

Il coordinatore regionale del settore previdenza
(antonino fraggetta)